

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 05 luglio 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 30 giugno 2022 - n. 9478
Stato di crisi idrica in Regione Lombardia - Deroghe temporanee all'applicazione del bando 2022 per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

 IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
 AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL
 SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii ;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e che prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

Visto il decreto 3958 del 24 marzo 2022 con cui è stato approvato il bando 2022 per la misura 10 - sottomisura 10.1 «pagamenti per impegni agro climatico ambientali» del Programma di Sviluppo Rurale sopra citato;

Viste, inoltre:

- la d.g.r. 9 giugno 2022 - n. XI/6468 «Determinazioni conseguenti allo stato di crisi idrica in Regione Lombardia - Disci-

plina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico», con la quale si dichiara lo stato di crisi idrica in Regione Lombardia e si prevede che tale stato potrà:

- essere assimilato ai casi per i quali possono essere riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al par. 2 art. 2 del reg. (UE) 1306/2013;
- dare luogo a deroghe, non generalizzate, a specifici impegni legati alla disponibilità di acqua, previsti da alcune operazioni della sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali» e dalla misura 11 «Agricoltura biologica» del PSR Lombardia 2014-2022; tali deroghe saranno concesse solo in casi debitamente giustificati e comprovati;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 917 del 24 giugno 2022 «Decreto del Presidente della Giunta Regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) e all'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2021.» con la quale è stato dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia lo «stato di emergenza regionale» ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 21 della l.r. 27/2021, a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il predetto territorio e a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive interessate;

Preso atto che sono pervenute dalle più rappresentative organizzazioni professionali agricole lombarde, con note agli atti della unità organizzativa, richieste di deroga per specifici impegni previsti dalle seguenti operazioni della sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali», motivate dalla carenza di acqua e, in particolare:

- operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate»: richiesta di deroga all'obbligo di mantenimento dell'inerbimento nell'interfila per i vigneti nelle aree di collina, per rallentare il ruscellamento e aumentare la trattenuta idrica nel terreno collinare;
- operazione 10.1.04 «Agricoltura conservativa» con impegno accessorio di «Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina»: per la realizzazione delle sole cover crop estive, richiesta di deroga all'impegno di seminare la cover crop entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale, posticipandone l'obbligo a 60-90 giorni, in quanto una semina sarebbe attualmente vana a causa dell'estrema siccità;
- operazione 10.1.03 «Conservazione della biodiversità nelle risaie»: richiesta di deroga all'obbligo di mantenimento del livello dell'acqua nel fossetto realizzato nella camera della risaia per tutto il ciclo produttivo del riso;

Considerato che:

- l'inerbimento dell'interfila nei vigneti, previsto dagli impegni dell'operazione 10.1.01, ha lo scopo di migliorare la struttura del terreno, favorire una più rapida infiltrazione dell'acqua e diminuire i fenomeni di erosione, particolarmente preoccupanti nei territori di collina, e che pertanto una deroga a tale impegno non contrasterebbe gli effetti negativi della siccità;
- l'impegno accessorio riferito all'operazione 10.1.04 di «Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina» deve essere realizzato almeno per 2 anni nell'arco del periodo di impegno complessivo dei beneficiari;
- per le aziende che presentano o hanno presentato domande di sostegno (iniziale) nel 2022 l'impegno accessorio di cui al punto precedente deve essere richiesto già fin dal primo anno;
- le domande di sostegno (iniziali) del 2022 per l'operazione 10.1.04 «Agricoltura conservativa» prevedono un impegno con durata complessiva di tre anni;
- nessuna azienda, tra quelle già sotto impegno per l'operazione 10.1.04, ha l'obbligo di adempiere necessariamente nel 2022 all'impegno accessorio «Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina»;
- per le aziende con impegni sull'operazione 10.1.03 potrebbe non essere possibile mantenere il livello dell'acqua nel fossetto per tutto il ciclo produttivo del riso, a causa dell'emergenza idrica;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre le seguenti deroghe agli impegni previsti dal bando approvato con decreto 3958/2022 per la sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» del Programma di Sviluppo Rurale, limitatamente all'anno 2022 e su tutto il territorio regionale, in ragione dello «stato di emergenza regionale» dichiarato dall'ordinanza n. 917 del 24 giugno 2022:

- operazione 10.1.04 «Agricoltura conservativa» con impegno accessorio di «Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina»:
 - le aziende che hanno richiesto di attivare nel 2022 con una domanda di sostegno (iniziale) l'impegno accessorio per la realizzazione di una cover crop estiva possono recedere dall'impegno accessorio e presentare nuovamente una richiesta di adesione nel 2023, in deroga alla regola del bando 2022 che prevede che l'impegno accessorio debba essere richiesto già fin dal primo anno;
 - le aziende con impegno già in corso per l'operazione 10.1.04 che hanno chiesto il premio nel 2022 per l'impegno accessorio per la realizzazione di una cover crop estiva presentando una domanda di pagamento (conferma), possono recedere dall'impegno accessorio;
- operazione 10.1.03 «Conservazione della biodiversità nelle risaie»: per le aziende con impegni in corso nel 2022 è possibile derogare all'impegno principale che prevede che il fossetto realizzato nella camera della risaia sia mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza, purché il fossetto sia stato realizzato.

Ritenuto, inoltre, di non riconoscere la deroga all'obbligo di mantenimento dell'inerbimento nell'interfila per i vigneti per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate»;

Visto il decreto n. 8851 del 21 giugno 2022, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni - aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui delle operazioni che fanno parte della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie attribuite con d.g.r. 31 maggio 2022, n. XI/6462;

DECRETA

1. di stabilire le seguenti deroghe agli impegni previsti dal bando approvato con decreto 3958/2022 per la sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» del Programma di Sviluppo Rurale, limitatamente all'anno 2022 e su tutto il territorio regionale, in ragione dello «stato di emergenza regionale» dichiarato dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 917 del 24 giugno 2022:

- operazione 10.1.04 «Agricoltura conservativa» con impegno accessorio di «Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina»:
 - le aziende che hanno richiesto di attivare nel 2022 con una domanda di sostegno (iniziale) l'impegno accessorio per la realizzazione di una cover crop estiva possono recedere dall'impegno accessorio e presentare nuovamente una richiesta di adesione nel 2023, in deroga alla regola del bando 2022 che prevede che l'impegno accessorio debba essere richiesto già fin dal primo anno;
 - le aziende con impegno già in corso per l'operazione 10.1.04 che hanno chiesto il premio nel 2022 per l'impegno accessorio per la realizzazione di una cover crop estiva presentando una domanda di pagamento (conferma), possono recedere dall'impegno accessorio;
- operazione 10.1.03 «Conservazione della biodiversità nelle risaie»: per le aziende con impegni in corso nel 2022 è possibile derogare all'impegno principale che prevede che il fossetto realizzato nella camera della risaia sia mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza, purché il fossetto sia stato realizzato;

2. di non riconoscere la deroga all'obbligo di mantenimento dell'inerbimento nell'interfila per i vigneti per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate»;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Franco Claretto